

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

135° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 6
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia	3
* BUCCIERO (AN)	5, 6
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 12,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Faccio presente alla Commissione che, a seguito di accordi intervenuti tra il Governo e gli stessi presentatori, le interrogazioni 3-01785, presentata dal senatore Greco, e 3-03216, presentata dai senatori Bosi, Callegaro e D'Onofrio, saranno svolte in altra seduta.

Informo i colleghi che il senatore Michele De Luca, presentatore dell'interrogazione 3-03315, in questo momento non è presente giacché è impegnato in altra sede, ma ci ha promesso di raggiungere la nostra Commissione entro un quarto d'ora; speriamo che possa essere puntuale, altrimenti saremo costretti a rinviare anche la sua interrogazione ad altra seduta.

Passiamo pertanto allo svolgimento della seguente interrogazione:

BUCCIERO, VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che da poche ore è terminato in Senato il dibattito sulla giustizia;
che il Ministro in indirizzo, nella predetta occasione, ha richiamato le proprie prerogative in materia disciplinare ricordando che la violazione della legalità gli impone l'esercizio di quel potere disciplinare;

che i fatti che qui di seguito si espongono possono rappresentare l'occasione per verificare se detto potere verrà o meno esercitato;

che il tribunale della libertà di Bari, su istanza proposta da un alto dirigente statale tendente al riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia ha annullato l'ordinanza emessa dal predetto giudice per le indagini preliminari disponendo la scarcerazione dell'indagato per i reati di cui agli articoli 323-326 del codice penale;

che va trascritta integralmente parte della ordinanza di annullamento: «... *omissis* ... infatti, non soltanto non si sono in alcun modo valutati gli elementi a favore dell'indagato e neppure si è voluto che egli fornisse i chiarimenti che pure si era dichiarato disposto a rendere e per i quali era già stata fissata la data dell'audizione da parte del pubblico ministero di Foggia ma, mentre si procedeva a suo carico per le ipotesi di reato di cui agli articoli 110-323-326 del codice penale, nell'eseguire un decreto di perquisizione domiciliare, veniva, nel corso del provvedimento, menzionata una imputazione, allo stato inesistente *ex* articoli 110-575 del codice penale, tale da elevare la pena edittale da qualche anno di reclu-

sione alla massima pena detentiva prevista dal nostro ordinamento. Seguiva l'ordine restrittivo della libertà personale. Non va omissis di osservare che l'attività di indagine, ormai ferma da mesi, in relazione ai reati *ex* articoli 323-326, ma anche *ex* articolo 575, ad un certo momento riprendeva con la richiesta di ordinanza di custodia cautelare da parte del pubblico ministero in relazione ai soli reati *ex* articoli 323-326 con l'anomalia della menzione nel solo decreto di perquisizione dell'ipotesi di reato *ex* articolo 575.

Il tribunale ritiene che sia compito di altre figure professionali che si occupano di sociologia, psicologia e filosofia del diritto il ripercorrere l'evoluzione delle tecniche di pressione sull'indagato al fine di ottenere una eventuale confessione del medesimo e pertanto si limita ad osservare che, in simili condizioni, l'indagato non soltanto non è posto in condizioni di difendersi da accuse gravissime non ritualmente contestate, ma è quasi obbligato ad ammettere una condotta illecita minore, al fine di evitare guai maggiori in grado di portarlo alla detenzione perpetua...»;

che l'ordinanza inoltre non ravvisava le esigenze cautelari vantate non sussistendo i requisiti *ex* articolo 274, lettera *a*) (pericolo di reiterazione, pericolo di fuga, pericolo per le prove),

si chiede di sapere se sia lecito attendersi un'azione disciplinare previa, se del caso, una ispezione ministeriale.

(3-00280)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La vicenda dalla quale trae spunto l'interrogazione cui si risponde deve essere valutata, in primo luogo, nel quadro dell'operatività del nostro sistema, articolato in guisa tale da consentire, a chi si ritenga leso da un provvedimento giurisdizionale adottato anche all'esito della fase cautelare, di avvalersi di rimedi endoprocessuali al fine di conseguire una nuova decisione in ipotesi favorevole ad opera di un diverso giudice collegiale.

La previsione di un tale meccanismo, inteso a favorire la tutela, e nel settore civile e in quello penale, di chi è parte in un giudizio non deve, però, in linea di principio, alimentare dissensi qualora, in sede di gravame, la pronuncia del primo giudice venga riformata; la funzionalità dell'apparato giudiziario, infatti, non può essere misurata, esclusivamente, in rapporto all'entità delle pronunce confermate, bensì in relazione al corretto utilizzo, ad opera dei magistrati inquirenti o giudicanti, degli strumenti di garanzia che regolano l'attività processuale.

Orbene, nell'interrogazione in oggetto si vuole ottenere una risposta che vada in direzione dell'ultimo punto di cui si è fatto cenno; e le perplessità manifestate sono legittime, ma bisogna tuttavia convenire che le stesse muovono da una visione settoriale della vicenda, tutt'altro che trascurata dagli organi preposti a fornirne una valutazione.

Sulla base delle notizie acquisite è risultato che la condotta e dei pubblici ministeri e del GIP di Foggia non ha travalicato i limiti derivanti dai consueti canoni del corretto operare desumibile dalle norme processuali.

In particolare è stato appurato che la richiesta di misura custodiale a carico di uno solo degli indagati nel procedimento avviato per i reati di cui agli articoli 323 e 326 del codice penale è stata presentata, dall'ufficio del pubblico ministero di Foggia, in data 24 aprile del 1996 e ribadita – con la trasmissione al GIP di ulteriori atti e documenti – il 22 maggio 1996. Solo in data 1° luglio 1996 è stata presentata presso la procura istanza con la quale l'indagato in questione chiedeva di essere interrogato in merito ai fatti che lo vedevano coinvolto (e per i quali aveva ricevuto richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, avanzata il 17 maggio 1996). In data 10 luglio 1996 il pubblico ministero ha comunicato al predetto di presentarsi il giorno 18 per rendere dichiarazioni spontanee, secondo quanto da quest'ultimo richiesto. L'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari è stata depositata il 12 luglio 1996. Non appena ricevuto tale provvedimento il pubblico ministero emetteva decreti di perquisizione locale e personale nei confronti dell'indagato; tali decreti recavano contestualmente le indicazioni, perché potessero valere come informazione di garanzia, anche per il reato di omicidio, per il quale vi erano altresì indagini in corso (poi esauritesi con decreto di archiviazione in data 7 aprile 1998 ed attualmente pendenti, a seguito di riapertura delle stesse, nei confronti di ignoti).

Dalla operata scansione cronologica degli eventi si può evincere che l'istanza dell'indagato di poter essere sentito è stata presentata in epoca successiva a quella del deposito della richiesta, ad opera dell'ufficio inquirente, di applicazione della misura cautelare.

D'altra parte il decreto di perquisizione è stato emesso successivamente all'ordinanza del GIP dispositiva della predetta misura (che è stata eseguita il 13 luglio 1996); sicchè non è dato ravvisare alcun nesso tra i due provvedimenti, emessi da due magistrati diversi e aventi funzione e finalità distinte.

Vero è che nell'ordinanza del tribunale del riesame di Bari si dà spazio a considerazioni che sembrerebbero toccare – al di là di valutazioni prettamente tecniche concernenti la bontà, o meno, del provvedimento impugnato – aspetti metodologici asseritamente trascurati dai magistrati di Foggia; la cui azione, seppur esplicitasi in settori diversi, ne esce censurata.

Ma a costituire spunto di riflessione non è tanto il peso delle affermazioni che si rinvengono nella predetta ordinanza, nella quale, e ciò non può non essere sottolineato, non è dato sufficiente risalto, stando al testo richiamato nell'interrogazione, ai dati di fatto che ne sorreggono alcune conclusioni (quali, ad esempio, quella secondo cui non si sarebbero valutati gli elementi a favore dell'indagato; quella secondo cui l'imputazione di omicidio sarebbe stata, al momento, inesistente; quella secondo cui sarebbe stata anomala la menzione dell'ipotesi di reato *ex* articolo 575 del codice penale solo nel decreto di perquisizione); quanto il senso delle stesse, che trova esplicitazione nella parte finale del testo richiamato, laddove si insinua quasi la voluta creazione, ad opera dei magistrati di Foggia, di un clima finalizzato ad estorcere una confessione.

Ebbene, gli esiti della menzionata riflessione non possono che esser costituiti dalla presa d'atto che l'ipotesi della non corretta esplicazione della funzione ad opera dei magistrati di Foggia non ha trovato elementi significativi di riscontro; non sono infatti emerse, avuto riguardo agli accertamenti compiuti da parte delle competenti articolazioni ministeriali, circostanze tali onde ravvisare, nell'operato dei magistrati predetti, una macroscopica violazione di legge, evidente negligenza od uno strumentale esercizio della funzione (a tale ultimo riguardo va ricordato che anche la procura di Bari, investita per competenza del procedimento per il reato di abuso di ufficio, ha chiesto il rinvio a giudizio, il 26 marzo 1997, dell'indagato, poi prosciolto dal GIP con sentenza del 28 gennaio 1998); con la conseguenza che non si è ritenuto di dover avviare, nei confronti dei menzionati magistrati, alcun addebito sul versante disciplinare e, al contempo, è stato giudicato superfluo disporre attività di natura ispettiva.

BUCCIERO. Signor Presidente, mi dichiaro totalmente insoddisfatto della risposta all'interrogazione 3-00280, che insieme al senatore Valentino ho presentato oltre tre anni fa (sono trascorsi quasi quattro anni).

Spesso mi sono dichiarato parzialmente soddisfatto nei confronti del Governo perché ritenevo che la colpa – se così vogliamo chiamarla – di queste parziali risposte non dipendesse dal Ministero ma dai funzionari (in questo caso, i magistrati) dai quali il Ministro attinge le risposte. Ancora una volta, quindi, devo dire che questo Ministro e quelli che lo hanno preceduto non sanno farsi rispettare dai funzionari – quali sono, ripeto, i magistrati – che si permettono il lusso di fornire le loro risposte e i loro chiarimenti a distanza di anni.

In merito alla risposta fornita all'interrogazione 3-00280, sorge spontaneo formulare la seguente alternativa: o è vero che i magistrati del pubblico ministero di Foggia non hanno in alcun modo valutato gli elementi a favore dell'indagato e non hanno neanche voluto che l'indagato fornisse gli elementi che si era dichiarato disponibile a rendere e per i quali era già fissata la data dall'audizione da parte del pubblico ministero; oppure è vero che i pubblici ministeri corrispondono all'immagine data dal tribunale della libertà di Bari, laddove, nella conclusione dell'ordinanza, si dice a chiare lettere che l'indagato non solo non è stato posto in condizione di difendersi da accuse gravissime, ma è stato quasi obbligato ad ammettere una condotta illecita minore al fine di evitare guai peggiori in grado di portarlo alla detenzione perpetua. Oppure è vero che sono i magistrati del tribunale della libertà a essere impazziti improvvisamente. Resta il fatto che il Ministro evidentemente ha ritenuto che non ci fossero alternative, ma che potessero entrambi i magistrati – quelli del tribunale della libertà e quelli dell'ufficio del pubblico ministero di Foggia – essere sospettati dei comportamenti che ho sollevato ora.

Delle due l'una: o sono gli uni responsabili di certi provvedimenti oppure la responsabilità va addebitata agli altri. Rimane il fatto che questi eventi, come da me riportato nell'interrogazione, suscitano legittimi dubbi sulla conduzione di certe indagini che finiscono per terrorizzare noi citta-

dini, o meglio i cittadini dei quali noi siamo i rappresentanti. Mi dispiace dover ricordare che la giustizia funziona in questo modo in Italia perchè evidentemente (vorrei usare lo stesso linguaggio del senatore Di Pietro che è uno degli alfieri della giustizia) in questo settore «il pesce puzza dalla testa».

FASSONE. Vorrei pregare la Commissione di consentirmi di aggiungere la firma all'interrogazione 3-03315.

PRESIDENTE. La Presidenza naturalmente ne prende atto, anche se devo ricordare al senatore Fassone che solo il Presidente del Senato può accettare in via definitiva l'apposizione di nuove firme a interrogazioni destinate alla risposta in Commissione. Assicuro comunque il settore Fassone che trasmetterò immediatamente la sua richiesta alla Presidenza del Senato. In ogni caso, ricordo che lo svolgimento dell'interrogazione del senatore De Luca è stato rinviato ad altra seduta.

BUCCIERO. Colgo l'occasione per ricordare che anche lo svolgimento di alcune mie interrogazioni è stato rinviato nel corso di passate sedute d'accordo con il Governo. Ne sollecito pertanto lo svolgimento assieme alle interrogazioni rinviate quest'oggi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 12,40.

